



**«LEGISLAZIONE VIGENTE PER LE
ATTREZZATURE DI LAVORO E
LORO RELATIVI ACCESSORI »**

**Corso del 25 Settembre 2014
Centro Graziosi di Carpi (MO)**

LE LEGGI DI RIFERIMENTO

IL DECRETO 81/2008 (Testo Unico)



LA LEGGE EUROPEA DPR. 459/1996 D.lgs. n° 17/2010

DIRETTIVA MACCHINE



DECRETO 11 aprile 2011 D.Lgs “Del fare” 08/2013



Decreto Interministeriale Formatori del 06/03/2013



Ricordiamo cosa significano per il D.Lgs.81/2008 le seguenti definizioni:

- **ATTREZZATURE DA LAVORO** qualsiasi macchina, apparecchio utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro.
- **USO di una ATTREZZATURA di LAVORO** qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.
- **ZONA PERICOLOSA** qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

Norme generali D.Lgs. 81/2008

- Perché è obbligatoria la formazione
 - **Articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**
 - **Comma 1:** *[...] il datore di lavoro provvede, affinché' per ogni attrezzatura di lavoro (*) messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza [...]*
 - **Comma 5:** *[...] sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori (**)nonche' le modalita' per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.*

(*) *attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;*

(**) *il lavoratore incaricato dell'uso di un'attrezzatura di lavoro*

Norme D.Lgs. 81/2008

■ Obblighi del datore di lavoro

Articolo 73 del D.Lgs. 81/2008: *il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una adeguata formazione in rapporto alla sicurezza relativamente:*

- *Alle condizioni di impiego delle attrezzature;*
- *Alle situazioni anormali prevedibili;*
- *All'utilizzo in modo idoneo e sicuro in relazione ai rischi (anche causati ad altre persone)*

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Norme D.Lgs. 81/2008

■ Obblighi del datore di lavoro

Articolo 71 del D.Lgs. 81/2008:

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

- 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;*
- 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza [...] e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;*
- 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);*

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.

Norme D.Lgs. 81/2008

■ Obblighi del lavoratore

Articolo 78 del D.Lgs. 81/2008: *i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari*

Articolo 20 del D.Lgs. 81/2008: *ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;*

- *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;*
- *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;*

L'operatore

- Persona con requisiti conoscenze e capacità professionali adatte
- Deve essere una persona calma , riflessiva e precisa che evita comportamenti audaci e precipitativi
- E' responsabile della propria vita e di quella delle altre persone
- Preferisce percorsi e manovre semplici e sicure
- Ha una formazione teorico pratica adatta sul mezzo specifico(e si preoccupa di averla !!) A cura del DL
- ha una abilitazione di Legge ASR2012 (patentino)



Requisiti (visita medica MC)


E' consigliato (obbligatorio per il transito su strada) avere la patente di guida e di essere in possesso dei requisiti richiesti per la stessa :

- *Possedere potenza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, e non meno di 4/10 per l'occhio che vede meno.*
- *Possedere campo visivo, senso cromatico e senso stereoscopico normali*
- *Percepire per ciascun orecchio, la voce di conversazione con fenomeni combinati a non meno di 2 mt. di distanza*
- *Non presentare in uno o più arti alterazioni anatomiche e/o funzionali invalidanti*
- *Possedere tempi di reazione sufficientemente rapidi e regolari*
- *Possedere "normali" reazioni della personalità*



L'operatore :

- Deve avere cura della macchina che gli è stata affidata .
- Deve usare i mezzi protettivi.
- Deve segnalare ogni inconveniente che avviene durante l'utilizzo.
- Deve effettuare la manutenzione ordinaria periodicamente come indicato dal manuale «uso e manutenzione»
- Deve verificare funi e cinghie alla scadenza (min. ogni 3 mesi)



Infortunati : le cause.....

Dovute al mezzo utilizzato :

- **condizioni costruttive difettose**
- **assenza di protezioni e/o dispositivi di sicurezza**
- **cattiva manutenzione**

Dovute all'ambiente

- **Ostacoli, buche, vento, spazi ristretti, scarsa illuminazione, pendenze eccessive, mancanza di cartelli segnalatori, pavimentazione cedevole, terreno scivoloso e franante, presenza di oggetti nel terreno**



Infortunati causati dall'operatore

Attenzione insufficiente (prontezza di riflessi, distrazione sventatezza)

Uso improprio della macchina (spingere e/o sollevare carichi eccessivi e fuori misura)

Scarsa abilità o conoscenza (mancanza di addestramento e/o formazione)

Mancato rispetto delle norme di sicurezza

Condizioni psico-fisiche alterate (stati d'ansia, stati di ebbrezza, stanchezza, indisposizione, ecc.)



CIRCA IL 70% DEGLI INFORTUNI
SUL LAVORO SONO PURTROPPO
CAUSATI DALL'OPERATORE !!



ACCORDO Stato/Regioni 2012

➤ FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Corsi finalizzati all'apprendimento delle tecniche di utilizzo e conduzione in condizioni di sicurezza delle ATTREZZATURE di LAVORO.

➤ A CHI SI RIVOLGE:

Lavoratori addetti alla conduzione di macchine operative (attrezzature di lavoro), secondo Accordo Stato-Regioni ex art.73 del D.Lgs. 81/08 (approvato il 22.02.12 e pubblicato in G.U.n.60 del 12.03.12).

In esecuzione dal 12.03.2013.

ACCORDO Stato/Regioni 2012

- L'abilitazione durerà **5 anni** e per il rinnovo occorrerà seguire corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore
- Il percorso formativo verrà registrato nel **libretto formativo del cittadino**.
- Perché è obbligatorio
 - **Accordo del 22 Febbraio 2012 ,in attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008**

D.Lgs.81/2008

Gli organismi paritetici

- **Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già previste dall'art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza per le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione**
- **Gli O.P.T. (Organismi paritetici territoriali), sono l'emanazione degli ENTI BILATERALI NAZIONALI**
- **Gli E.B. e/o "Ope Legis" sono Enti istituzionali composti da rappresentanze datoriali e sindacali.**

Vincolante la collaborazione con gli OP/EB per la formazione

- “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro


(art.37 comma 12 D.Lgs. 81/2008)

Asseverazione: i rischi di una non ben compresa responsabilità

CODICE PENALE

- **Art. 481 Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità**
- Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.
- **Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessità**
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
 - 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi
 - 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

Presentazione di un corso tipo



Attrezzature Coinvolte

Tipologia corsi

rif. Art.	
ATTREZZATURE	1.1.a Piattaforme di lavoro mobili elevabili
	1.1.b gru a torre
	1.1.c gru mobile
	1.1.d gru per autocarro
	1.1.e carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
	1.1.e.1 carrelli semoventi a braccio telescopico
	1.1.e.2 carrelli industriali semoventi
	1.1.e.3 carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
	1.1.f Trattori agricoli o forestali
	1.1.g macchine movimento terra
	1.1.g.1 escavatori idraulici
	1.1.g.2 escavatori a fune
	1.1.g.3 pale cariatrici frontali
	1.1.g.4 terne
	1.1.g.5 autoribaltabili a cingoli
	1.1.h Pompa per calcestruzzo

Chi può effettuare formazione

SOGGETTI FORMATORI

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

INAIL

Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione, anche tramite società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate

Ordini o Collegi professionali (cui afferiscono i coordinatori per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori)

Associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dagli ordini o collegi di cui sopra

le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature (limitatamente ai loro lavoratori) - accreditate

i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione per le specifiche attrezzature accreditati presso la Regione

i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro accreditate presso la Regione

gli enti bilaterali, gli Organismi Paritetici istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione

le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici

Requisiti

REQUISITI		responsabile del progetto formativo (può essere anche il docente)
		registro di presenza dei partecipanti
		numero dei partecipanti - max 24 (moduli teorici giuridico e tecnico)
		rapporto istruttore allievo per le parti pratiche (1:6)
		area idonea per attività pratiche (v. all I)
		assenze ammesse max 10% del monte orario complessivo
INOLTRE		
		l'abilitazione ha validità di 5 anni (il rinnovo deve avvenire entro 5 anni)
		Il rinnovo avrà durata minima di 4 ore (3 almeno di pratica)
		la formazione verrà registrata nel libretto formativo del cittadino
		è possibile la formazione via e-learning
		sono stabiliti i requisiti delle aree dedicate alla prova pratica
		Riconoscimento formazione pregressa e moduli per adeguamento

All. I

area opportunamente delimitata

presenza di carichi, ostacoli per le necessarie manovre pratiche

presenza di attrezzature e accessori conformi alla tipologia per consentire addestramento

presenza dei dispositivi di protezione individuale necessari messi a disposizione nelle taglie e misure idonee per l'effettivo utilizzo

All. II

è consentita la formazione via e-learning:

strumentazione idonea

programma e materiale contenente (titolo, editore, obiettivi formativi, struttura durata e argomenti, regole, eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento, strumenti di feedback

deve essere garantita la diponibilità di un tutor esperto

la prove di valutazione, obbligatorie, possono essere effettuate in presenza

deve essere indicata la durata di studio prevista, la formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma

il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari

Tipologie di Macchine/Attrezzature

AII. III > PLE				Tot
	art. 1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 2	3 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 3.1	4 ore	modulo pratico specifico per PLE che opera su stabilizzatori	8
oppure	art. 3.2	4 ore	modulo pratico specifico per PLE che opera senza stabilizzatori	8
oppure	art. 3.3	6 ore	modulo pratico specifico per PLE con o senza stabilizzatori	10
	art. 4		prova pratica finale - valutazione	
AII. IV > GRU IDRAULICHE PER AUTOCARRO				Tot
	art. 1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 2	3 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 3	8 ore	modulo pratico	12
	art. 4		prova pratica finale - valutazione	
AII. V > GRU A TORRE				Tot
	art. 1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 2	7 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 3.1	4 ore	modulo pratico per gru a rotazione in basso	12
oppure	art. 3.2	4 ore	modulo pratico per gru a rotazione in alto	12
oppure	art. 3.3	6 ore	modulo pratico per gru a rotazione in basso e in alto	14
			prova pratica finale	

AII. VI > CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUTTORE A BORDO				Tot
	art. 1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 2	7 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 3.1	4 ore	modulo pratico carrelli industriali semoventi	12
oppure	art. 3.2	4 ore	modulo pratico carrelli semoventi a braccio telescopico	12
oppure	art. 3.3	4 ore	carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	12
oppure	art. 3.4	8 ore	modulo pratico carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori telescopici rotativi	16
	art. 4		prova pratica finale	
AII. VII > GRU MOBILI				Tot
	art. 1.1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 1.2	6 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 1.3	7 ore	modulo pratico	14
aggiuntivo	art. 2.1	4 ore	modulo teorico per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile	18
	art. 2.2	4 ore	modulo pratico per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile	18
	art. 2.4		prova pratica finale	
AII. VIII > TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI				Tot
	art. 1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 2	2 ore	modulo teorico	
			verifica intermedia	
	art. 3.1	5 ore	modulo pratico per trattori a ruote	8
oppure	art. 3.2	5 ore	modulo pratico per trattori a cingoli	8
	art. 4		prova pratica finale	

Tipologie di Macchine/Attrezzature

AII. IX > ESCAVATORI PALE CARICATRICI TERNE E AUTORIBALTABILI A CINGOLI				Tot
	art. 1	1ora	modulo giuridico	
	art. 2	3 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 3.1	6 ore	modulo pratico per escavatori idraulici	10
oppure	art. 3.2	6 ore	modulo pratico per escavatori a fune	10
oppure	art. 3.3	6 ore	modulo pratico per caricatori frontali	10
oppure	art. 3.4	6 ore	modulo pratico per terne	10
oppure	art. 3.5	6 ore	modulo pratico per autoribaltabili a cingoli	10
	art. 3.6	12 ore	modulo pratico per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	16
	art. 4		prova pratica finale	
AII. X > POMPE PER CALCESTRUZZO				Tot
	art. 1	1 ora	modulo giuridico	
	art. 2	6 ore	modulo tecnico	
			verifica intermedia	
	art. 3	7 ore	modulo pratico	14
	art. 4		prova pratica finale	

Attestati e/o Patentino

Attestati conformi al nuovo decreto (All. A sez. B p. 5.1)
rilasciati da organismi “OPE LEGIS”,







FESICA-CONFSAL FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
COMMERCIO - TURISMO - METALMECCANICI - CARTAI - EDILI - TESSILI - SERVIZI - CHIMICI - GRAFICI - ALIMENTARISTI - VIGILANZA PRIVATA - AZIENDE PRIVATIZZATE

ATTESTATO DI FREQUENZA

Si attesta che il Sig. **Rossi Mario** nato a Roma (RM) il 21/04/1975
ha partecipato al corso di formazione rivolto ad operatori di macchine da cantiere
“USO IN SICUREZZA DI GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO”

come richiesto dal D.lgs 81/08 e s.m., con riferimento agli articoli: n. 36 - 37 relativamente all'informazione, formazione e addestramento sull'uso in sicurezza della specifica macchina e dal n. 69 al n. 87 (Titolo III) per l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale.

Il corso della durata di 12 ore si è tenuto nelle giornate del 5-6 marzo 2012 presso “nol•rent”

Faenza, 20 marzo 2012



Il Direttore Tecnico di ECO
Certificazioni S.p.A.
Via Mengolini,
FAENZA (RN)

Il Docente






Il Coordinatore Nazionale della
Formazione



Attestato n. 04700...



ATTESTATO DI FORMAZIONE

ROSSI MARIO
nato a Roma
il 21/04/1975

è formato per l'utilizzo di
gru a torre a rotazione in alto

Scadenza marzo 2017



ECO Certificazioni S.p.A.

Nuovo Decreto Interministeriale «Criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro» 6 Marzo 2013.

D.I. n° 65 del 6/3/2013

G.U. 18/03/2013



Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Ministero della salute, decreto interministeriale 6 marzo 2013
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

In attuazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e **i criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei **tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti da un docente-formatore** in materia di salute e sicurezza sul lavoro: **conoscenza, esperienza e capacità didattica.**

Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.

PREREQUISITO:

DIPLoma DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

6 CRITERI FONDAMENTALI:

- 1° Esperienza docenza per 90 ore negli ultimi 3 anni.**
- 2° Laurea oltre a formazione e/o docenza (24 ore min.)**
- 3° Attestato di 64 ore oltre esperienza lav. 12 mesi**
- 4° Attestato di 40 ore oltre esperienza lav. 18 mesi**
- 5° Esperienza lavorativa 3 anni oltre formazione**
- 6° Attività RSPP di 6 mesi oltre formazione**

INDIVIDUAZIONE DELLE “AREE TEMATICHE”

1° Area normativa/giuridica/organizzativa.

2° Area rischi tecnici/igienico-sanitari.

3° Area relazioni/comunicazione.

ENTRATA IN VIGORE E SPECIFICHE DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE

Si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere il prerequisito ed uno dei predetti criteri.

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di idonea documentazione

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, ecc.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l'attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti dal presente documento. Obbligo dell'aggiornamento triennale.

APPLICAZIONE

L'entrata in vigore del presente decreto è differita di un termine di dodici mesi, in ragione della circostanza che l'individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta, da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese.

18 MARZO 2013



18 MARZO 2014



CORSO PER ABILITAZIONE FORMATORI

Docenti di aula e Istruttori pratici per
attrezzature di lavoro



Abilitazione DOCENTE FORMATORE IN AULA

- **Corso di formazione della durata di 32 ore totali.**
- **4 moduli teorici da 8 ore**
 - Norme giuridiche**
 - Tecniche di utilizzo**
 - Procedure pratiche**
 - Comunicazione**
 - Test e verifiche**

Abilitazione DOCENTE ISTRUTTORE PRATICO

- **Corso di formazione della durata di 16 ore di teoria oltre moduli pratici per categoria di attrezzature**
- **2 moduli teorici da 8 ore**
- **Moduli pratici di 8/16 ore per ogni tipologia di attrezzatura**

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI FORMATORI (AULA E ISTRUZIONE PRATICA)

Corso di formazione per docenze teoriche e pratiche della durata di 40 ore minimo

- 4 moduli teorici da 8 ore**
- moduli pratici da 8/16 ore per ogni tipologia di attrezzatura**
- Attestato di abilitazione**

(rilasciato da Ente certificato e/o accreditato)

DECRETO 11 aprile 2011

Prima Verifica periodica

Meccanismi di intervento dei soggetti privati abilitati


POSSIBILITA':

- 1) INAIL (ex ISPESL)
con personale proprio
- 2) SOGGETTO PRIVATO
ACCREDITATO

RAPPORTO DIRETTO CON SOGG. PRIVATO ABILITATO':

- CONTRATTO E FATTURAZIONE DA PARTE DEL S. PRIVATO
- VERIFICA DA PARTE DEL S.PRIVATO
- TARIFFA INAIL IN VIGORE \pm 15%
- 5% AD INAIL GESTIONE BANCA DATI

45 giorni



DECRETO 11 aprile 2011

Verifica periodica

Meccanismi di intervento dei soggetti privati abilitati

POSSIBILITA':

- 1) ASL con personale proprio o altro soggetto pubblico (INAIL, ARPA, DPL);
- 2) SOGGETTO PRIVATO ACCREDITATO

RAPPORTO DIRETTO CON SOGG. PRIVATO ABILITATO':

- CONTRATTO E FATTURAZIONE DA PARTE DEL S. PRIVATO
- VERIFICA DA PARTE DEL S.PRIVATO
- TARIFFA INAIL IN VIGORE \pm 15%
- 5% AD INAIL GESTIONE BANCA DATI



Richiesta INAIL o direttamente al Soggetto Privato Scelto (che deve essere in elenco tra gli autorizzati dal Ministero)

**Scadenza Verifica
(periodicit  All. VII)**

ALLEGATO VII: Periodicità'

Macchine - apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200kg

Le caratteristiche che determinano le periodicità dei controlli sono le seguenti:

- **Non azionati a mano**
- **Mobili/trasferibili o fissi**
- **Anno di fabbricazione maggiore/minore di 10 anni**
- **Settori di impiego:**
 - » **Costruzioni;**
 - » **Siderurgico;**
 - » **Portuale;**
 - » **Estrattivo.**

ALLEGATO VII

Macchine

<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche triennali

GRU MOBILI



GRU MOBILI SEMOVENTI ELETTRICHE



GRU MOBILI FUORISTRADA E/O STRADALI

GRU MOBILI

Gru a braccio autonomo in grado di spostarsi con o senza carico senza la necessità di vie di corsa fisse e che si basa sulla gravità per la stabilità.

Le gru mobili possono funzionare su pneumatici, cingoli o altri mezzi mobili. In posizioni fisse possono essere sostenute da stabilizzatori o altri accessori che ne aumentano la stabilità.

La sovrastruttura delle gru mobili può essere del tipo girevole a 360°, limitatamente girevole o non girevole. Essa è solitamente dotata di uno o più paranchi e/o cilindri idraulici per il sollevamento e l'abbassamento del braccio e del carico.



Le gru mobili possono essere equipaggiate con bracci telescopici, con bracci articolati, con bracci a traliccio, o con una loro combinazione, progettati in modo da potere essere rapidamente abbassati.

I carichi possono essere movimentati mediante bozzelli per ganci o altri accessori di sollevamento del carico per servizi speciali.

CARRELLI SEMOVENTI

Questo corso è rivolto a lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo.

L'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sotto la dicitura **carrelli elevatori semoventi** con conducente a bordo riporta queste immagini:



Definizioni

Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.



***Con 4
ruote***



***Con 3
ruote***





Carrelli Semoventi speciali

Carrelli portacontainer

- Diversi utilizzi: movimentazione, scarico, accatastamento etc...



Carrello tipo “STACKER” (accatastatore)

Definizioni

Le definizioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sono:

Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, **non girevoli**, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.



Definizioni

Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: qualsiasi attrezzatura semovente dotata di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, **girevoli**, utilizzata per movimentare carichi ed azionata da un operatore a bordo su sedile.



Gru su autocarro

NO



Gru mobile

NO



Carrelli industriali manuali

No formazione ASR 2012 (Si DL.81/08)

Transpallet manuali e/o elettrici:

- utilizzo solo manuale;
- portata limitata;
- altezza di sollevamento limitata.
- con conducente a terra.



Carrelli industriali

Si formazione ASR 2012 (e DL.81/08)

Carrelli elevatori elettrici, diesel a scoppio:

- utilizzo elettrico (poco rumore e no emissioni);
- motore a scoppio (rumore ed emissioni);
- portata elevata;
- con conducente a bordo;
- può avere 3 o 4 ruote;
- altezza di sollevamento elevata.



Carrelli industriali

Si formazione ASR 2012 (e DL.81/08)

Elevatori a montante retrattile, commissionatori:

- con conducente a bordo oppure
- per i commissionatori il conducente viene sollevato in quota;
- ha 3 ruote;
- altezza di sollevamento media.
- utilizzo elettrico (poco rumore e no emissioni);



Accessori carrelli industriali

ATTENZIONE! Gli accessori riducono il carico massimo

Se per trasportare dovete utilizzare attrezzature particolari e se il vostro carrello utilizza “pezzi speciali” aggiunti (attrezzature aggiuntive come pinze o altro), i pesi massimi sollevabili debbono essere letti in una **nuova targa** e le vecchie indicazioni non sono più corrette e sicure.

Infatti, il “pezzo speciale” aggiunto aumenta il peso spostando il baricentro del carico e riducendo, di conseguenza, la portata del carrello elevatore.

VERIFICARE LA NUOVA TARGA DI PORTATA!

Accessori speciali carrelli industriali

Circolare Ministero n° 30 del 24/12/2012



Accessori carrelli industriali

Circolare Ministero n° 30 del 24/12/2012



**Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012
recante 'Problematiche di sicurezza delle
macchine - Requisiti di sicurezza delle
prolunghe applicate alle forche dei carrelli
elevatori cosiddette 'bracci gru', vengono
fornite precisazioni sui requisiti di
sicurezza delle attrezzature di lavoro
utilizzate nella esecuzione dell'attività
vivaistica e più in generale nei capannoni**

**I carrelli semoventi che utilizzano questa
attrezzatura sono soggetti alle verifiche periodiche
come gli altri “mezzi di sollevamento”**



DVR



Verifiche e aggiornamenti del D.V.R. Circolare Ministero n° 30 del 24/12/2012

Il RSPP deve valutare attentamente se in azienda esistono attrezzature di questo tipo. Fare in modo che tutta la documentazione sia regolare (CE, libretto e certificazioni del costruttore, verbali verifiche, ecc..).

Infine provvedere alla formazione specifica di legge prevista per gli operatori



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Indu-
striali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro
Divisione VI

**Problemi di sicurezza delle
macchine. Requisiti di sicurezza
delle prolunghe applicate alle
forche dei carrelli elevatori,
cosidette: "Bracci gru".**

Ing. Paolo Cignatta

CIRCOLARE N. 30

Sede,

- Alle **Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro**
Alla **D.G. per l'Attività Ispettiva Div. III**
Agli **Assessorati alla Sanità delle Regioni.**
Alla **Provincia autonoma di Trento**
Alla **Provincia autonoma di Bolzano**
Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro.
Alle **ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni.**
All' **INAIL- ex ISPESL - D.T.S. e D.OM**
Alle **Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro.**
Alle **Organizzazioni rappresentative dei lavoratori.**
e p.c.
Al **Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div. XVIII**
Al **Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Uff. COSVIR III.**

Loro Sedi

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



ECO Certificazioni S.p.A.
Via Mengolina, 33 • 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel + 39 0546 624911 • Fax +39 0546 624922
www.eco-cert.it • info@eco-cert.it

GRU MOBILI



GRU MOBILI SEMOVENTI ELETTRICHE



GRU MOBILI FUORISTRADA E/O STRADALI

Schema generale del corso GRU MOBILI

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

- ✓ Presentazione del corso
- ✓ Normativa per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ASR 2012)
- ✓ Responsabilità dell'operatore

MODULO TECNICO (6 ore) + modulo aggiuntivo per gru con falcone brandeggiabile e/o telescopico di 4 ore)

- ✓ Categorie di attrezzature
- ✓ Componenti strutturali
- ✓ Dispositivi di comando e sicurezza
- ✓ Controlli da effettuare prima, durante e dopo l'utilizzo
- ✓ Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
- ✓ Protezione nei confronti degli agenti fisici

MODULO PRATICO (7 ore) + modulo aggiuntivo per gru con falcone brandeggiabile e/o telescopico di 4 ore)

- ✓ Oltre il tempo necessario per test teorici e pratici
- ✓ TOTALE ORE CORSO 14 ore (oppure 22) + test